



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO nell'EMILIA**

DECRETO PRESIDENZIALE N. 13/2020

**MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE E URGENTI PER
IL CONTENIMENTO DELLA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

-periodo -dal 02 novembre 2020 al 31 gennaio 2021

Disposizioni per la trattazione delle udienze pubbliche, camerali e in camera di consiglio nel periodo del dichiarato stato di emergenza nazionale

Il Presidente della Commissione,

Visto l'art. 27 del Decreto legge n. 137/2020 pubblicato nella GU n. 269 del 28 ottobre 2020

Ritenuto:

- che ricorre il pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario ed è stata disciplinata, in via d'urgenza, la possibilità di trattare le udienze pubbliche, quelle camerali (con la presenza delle parti) e quelle in camera di consiglio con collegamento da remoto -anche solo parziale-;
- che, in alternativa, la medesima disposizione di legge ha disposto che le controversie già fissate passino in decisione sulla base degli atti già depositati;
- che allo stato attuale, e salva l'adozione di ulteriori provvedimenti presidenziali coi quali potrà disporsi che le udienze e le camere di consiglio si svolgano -anche solo parzialmente- da remoto ove le dotazioni informatiche lo consentano (nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili), non è attuabile il collegamento da remoto per lo svolgimento delle udienze;

1. DISPONE

- che tutte le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio "partecipata" per il periodo intercorrente fra il 02 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 passino in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con apposita

istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

- con l'avvertenza che, nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali, e di giorni 5 prima dell'udienza per memorie di replica.
- con l'avvertenza che, nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- con l'avvertenza che, in caso di trattazione scritta, le parti sono considerate presenti e provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.

2. DISPONE INOLTRE

- che, in relazione all'udienza (pubblica e in camera di consiglio) già fissata per il giorno **03 novembre pv avanti la Sez. 2^a di questa CTP**, attesa la mancanza del termine minimo per la facoltà consentita alle parti di insistere per la discussione (con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione richiesta), le controversie siano rinviate ad altra data in mancanza di espresso consenso, pervenuto prima dell'udienza - anche a mezzo PEC- alla trattazione sulla base degli atti.

2. **MANDA** alla Segreteria per la comunicazione del presente Decreto:

- ai componenti della CTP di Reggio nell'Emilia e al personale amministrativo;
- alla CTR per l'Emilia—Romagna
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
- agli Ordini professionali.

3. **MANDA** alla Segreteria di dare comunicazione del presente Decreto alle parti già avviate per l'udienza del 03 nov 2020, affinché possano comunicare l'eventuale consenso alla trattazione sulla base degli atti.

Reggio Emilia, 30 ottobre 2020

Il Presidente della Commissione
Dr. Alberto PEDERIALI

